



ALBO

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

piazza Municipio, 1 - cap 80018 - tel. 081 5710111 - fax 081 5712262 -

UFFICIO TECNICO
4° SETTORE - AREA URBANISTICA

Prot. n.12552

Anno 2022

bollo

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 14/2022

(Artt. 10 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e Art. 4 L.R.C. n° 19/2009 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Vista la domanda per il permesso di costruire presentata in data 25/03/2022 prot. n. 12552 dalla Sig.ra **Capasso Maria Angela**, nata a Mugnano di Napoli il 05/12/1947 e residente in Mugnano di Napoli alla via A. Gramsci n.8, con allegato progetto redatto dall'Geometra **CHIANESE Biagio**, iscritto al collegio di Napoli al numero 4683, per l'esecuzione dei lavori di:

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA IN SANATORIA PER DIVERSA DISTRIBUZIONE IN FACCIATA art. 36 comma 1 dpr 380/2001.

in conformità dei grafici allegati alla presente, sull'immobile identificato in Catasto Fabbricati al Foglio5 particella 685, ubicato in via Gramsci n.8;

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere il suddetto permesso in qualità di comproprietaria con;

sig. **Schiattarella Antonio**, nato a Napoli il 05/09/1967 e residente in Mugnano di Napoli alla via Montale n.34;

sig.ra **Schiattarella Luisa**, nata a Napoli il 02/07/1969 e residente in Mugnano di Napoli alla via Montale n.34;

sig.ra **Amoruso Erminia**, nata a Mugnano di Napoli il 03/05/2005 e residente in Mugnano di Napoli alla via A. Gramsci n.8;

sig.ra **Capasso Maria Carmina**, nata a Mugnano di Napoli il 03/09/1945 e residente in Mugnano di Napoli alla via A. Gramsci n.8;

sig.ra **Capasso Maria Giuseppa**, nata a Mugnano di Napoli il 13/04/1949 e residente in Mugnano di Napoli alla via A. Gramsci n.8;

sig.ra **Sarnataro Immacolata**, nata a Napoli il 19/07/1974 e residente in Mugnano di Napoli alla via A. Gramsci n.8;

sig. **Vallefuoco Domenico**, nato a Napoli il 27/04/1974 e residente in Mugnano di Napoli alla via A. Gramsci n.8

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante: *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la proposta del responsabile comunale del procedimento, resa ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Vista l'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico - sanitarie redatta dal tecnico incaricato, espresso a norma dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante: *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*;

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché, dei beni paesistico ambientali e monumentali;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n.13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 30 marzo 1971, n. 118, il D.P.R. 27 luglio 1996, n. 503 e la legge-quadro 5 febbraio 1992, n.104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge Regionale Campania n° 19/2009 e ss.mm.ii.;

Dato atto che ai fini del presente Permesso di Costruire, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 al seguente modo:

- a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo sia al costo di costruzione e di urbanizzazione, di cui all'art. 16, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e ss.mm.ii., mediante versamento alla tesoreria comunale della sanzione in euro **516,00**, contenuta nell'ordine di riscossione n.162 in data 26/01/2022, quale unica soluzione più i diritti di segreteria.

RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Ai sig.ri Capasso Maria Angela, Schiattarella Antonio, Schiattarella Luisa, Amoruso Erminia, Capasso Maria Carmina, Capasso Maria Giuseppa, Sarnataro Immacolata, Vallefucio Domenico, tutti nati e dom.ti come in premessa, per eseguire i lavori di cui trattasi, con la condizione che siano rispettati i dettami di cui al punto 4, art. 4 della L.R.C., n° 19/2009 e di far redigere da tecnico incaricato apposito Fascicolo di Fabbicato; in caso di inosservanza, le opere risultano abusive e soggette al relativo regime sanzionatorio, così come previsto dalla L. R. 19/09 e s.m.i., sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso, pena la decadenza del permesso stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesto un nuovo permesso per la parte non ultimata.

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) Le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
- 4) Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 (Testi Unici dei Beni ambientali) ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.

- 5) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 S.O.); al D.M. 9 gennaio 1996 (S.O. n. 19 - G.U. n. 29 del 5-2-1996) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. (S.O. G.U. n. 277 del 26-11-1996, n. 207) nonché al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (G.U. 1-7-1994, n. 152) e in particolare:
- a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato con al legato la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;
 - b) il concessionario dovrà presentare, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425.
 - 6) La Ditta intestataria del presente permesso, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
 - 7) Qualora non siano stati indicati nella domanda di permesso il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
 - 8) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso dovrà dare immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
 - 9) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
 - 10) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e all'art. 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
 - 11) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il Permesso di Costruire e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
 - 12) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
 - 13) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
 - 14) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
 - 15) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993).
 - 16) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benessere dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
 - 17) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
 - 18) La domanda di agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore lavori che certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosiegatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso gli uffici comunali lo ritenessero necessario, verrà richiesta l'ulteriore documentazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
 - 19) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 6

giugno 2001, n. 380. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

- 20) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 21) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 22) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- a) al D.M. 16 maggio 1987, n.246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n.148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
 - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - c) alla legge 9 gennaio 1989, n.13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n.236 (G.U. n.145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt.1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
 - e) al D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e alla legge 26 ottobre 1995, n.447 (G.U. n.254 del 30 Ottobre 1995) "legge-quadro sull'inquinamento acustico";
 - f) al D. L.g.s. 15 agosto 1991, n.277, il quale prescrive per l'interessato richiedente il Permesso di Costruire (datore di lavoro) che nel caso si debba demolire o rimuovere l'amianto presente nelle strutture dell'edificio esistente sul quale si interviene con il presente Permesso di Costruire, si dovrà predisporre e trasmettere all'Ente Sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell'amianto stesso, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 277/91 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia;
- 23) Altre prescrizioni particolari:

Data

23 GIU. 2021



Il Responsabile del 4° Settore
Arch. Gerardo Mantova

EVENTUALE VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Data

Il Responsabile del 4° Settore
Arch. Gerardo Mantova

Il sottoscritto **dichiara** di aver ritirato oggi _____ l'originale del presente Permesso di Costruire con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE (firma leggibile)